

ACCORDO NAZIONALE QUADRO TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO ED
I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO SIULP, SAP, SIAP,
FSP/LISIPO-SODIPO E COISP, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3,
COMMI 3 E 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N°
195 E DEGLI ARTICOLI 18, COMMA 3, E 25, COMMA 1, LETTERA
b) DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 LUGLIO
1995, N° 395.

Roma, 12 giugno 1997

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SN

A

TITOLO I

(ACCORDO NAZIONALE QUADRO)

Articolo 1

(Ambito di applicazione - Validità)

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale della Polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti, ed è valido fino al 31 dicembre 1997.
2. Le disposizioni contenute nel presente accordo restano in vigore fino a quando non interverrà il nuovo accordo nazionale quadro.

Schell:-
Personnel

TITOLO II
(PRINCIPI GENERALI PER LA DEFINIZIONE
DEGLI ACCORDI DECENTRATI)

Articolo 2
(Contrattazione decentrata)

1. La contrattazione decentrata si svolge presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e gli Uffici, Istituti e Reparti periferici di livello dirigenziale indicati nel decreto del Ministro dell'Interno 2 febbraio 1996.
2. Gli accordi decentrati sono stipulati nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e dal presente accordo, relativamente alle seguenti materie:
 - a) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
 - b) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
 - c) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
 - d) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Gli accordi decentrati non possono comportare, in ogni caso, oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto nell'accordo nazionale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
4. Per le materie oggetto di contrattazione decentrata, gli uffici competenti applicano la normativa derivante dagli accordi precedenti fino a quando non interverranno i nuovi accordi decentrati.

Articolo 3
(Procedimento)

1. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati nel decreto del Ministro dell'Interno 2 febbraio 1996 o dei loro delegati ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispettive segreterie periferiche indicate dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale del 20 luglio 1995 recepito con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395. Le trattative potranno essere condotte anche a tavoli separati a richiesta delle OO.SS..
2. Possono essere delegati a presiedere la delegazione di parte pubblica solo i dipendenti destinati ad assumere la direzione degli uffici in caso di assenza dei titolari ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985 n.782.
3. Le trattative per la definizione degli accordi decentrati sono avviate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. Gli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti dai titolari degli uffici interessati e dall'organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali di cui al 1° comma che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle OO.SS. nella provincia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la contrattazione decentrata.
5. Qualora gli accordi decentrati non siano definiti entro 30 giorni dall'inizio delle trattative, il presidente della delegazione di parte pubblica e le segreterie provinciali periferiche partecipanti alla contrattazione forniscono rispettivamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per la Riforma e le Relazioni con le Organizzazioni Sindacali

del Personale della Polizia di Stato ed alle corrispettive Segreterie Nazionali le adeguate informazioni sui motivi della mancata intesa. Il predetto Ufficio e le Segreterie Nazionali, sulla scorta delle informazioni ricevute, individuano ipotesi utili al raggiungimento dell'intesa. Entro 10 giorni dalla ricezione delle ipotesi concordate, sono convocate nuove riunioni in sede locale per la sottoscrizione dell'accordo decentrato. Qualora si registri l'impossibilità di raggiungere l'accordo e comunque quando non venga sottoscritto entro il termine di 30 giorni, le trattative proseguono presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che le presiede, alla presenza congiunta delle delegazioni di parte pubblica e sindacale interessate alla contrattazione decentrata.

6. Degli accordi decentrati è redatto verbale del quale ciascun dipendente può, a richiesta, prendere visione presso l'ufficio di appartenenza o ottenerne copia. I dirigenti responsabili provvederanno a trasmettere copia del verbale agli Uffici dipendenti.

(Verifica sull'attuazione degli accordi decentrati)

- La data dell'incontro deve essere comunicata almeno dieci giorni prima alle predette organizzazioni sindacali, alle quali, su richiesta avanzata non oltre due giorni prima della data dell'incontro stesso, i suddetti dirigenti forniscono, entro due giorni dalla richiesta, adeguate e documentate notizie in ordine alle materie oggetto di contrattazione decentrata. Dell'esito della verifica è redatto verbale del quale ciascun dipendente può, a richiesta, prendere visione presso l'Ufficio di appartenenza o, ottenerne copia.

Cash
 6.25 per piece
 per
 on 9/4
 2.00

Articolo 5
(Modifica degli accordi decentrati)

1. Su richiesta del dirigente responsabile ovvero delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo decentrato, possono, con l'assenso di tutte le parti che hanno sottoscritto l'accordo, essere avviate specifiche trattative per la definizione di modifiche e/o integrazioni all'accordo decentrato precedentemente sottoscritto.
2. Alle trattative di cui al comma 1 sono invitate a partecipare tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
3. Le modifiche e/o le integrazioni agli accordi decentrati sono efficaci quando vengono sottoscritti almeno dalle parti che hanno sottoscritto l'accordo precedente.

TITOLO III
(ARTICOLAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO)

Articolo 6
(Turni di servizio)

1. Le tipologie di turni di servizio previste nel presente accordo sono dirette a favorire la piena efficienza dei servizi di polizia, tenuto conto delle diverse esigenze operative, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, che ha fissato la durata dell'orario di lavoro ordinario in 36 ore settimanali, con l'aggiunta di un'ora obbligatoria settimanale a decorrere dal 1° gennaio 1997.
2. La scelta delle tipologie di turni di servizio da applicarsi presso gli Uffici, Istituti e Reparti della Polizia di Stato deve essere coerente con il tipo di servizio e diretta a favorire la piena efficienza ed il sereno ed efficace svolgimento dello stesso.

- 8 -

Articolo 7
(Servizi continuativi)

1. I servizi continuativi possono essere articolati nei seguenti quadranti giornalieri:

a) articolazione in 6 turni settimanali:

01-07, 07-13, 13-19, 19-01 oppure 00-07, 07-13, 13-19, 19-24 con la previsione di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, ogni 5 settimane o dopo 29 giorni lavorativi effettuati, secondo quanto indicato nel prospetto A) allegato al presente accordo;

b) articolazione in 5 turni settimanali (solo per quelli interni):

22-07, 07-14, 14-22 secondo quanto indicato dal prospetto B) allegato al presente accordo.

2. Nell'orario di lavoro risultante dal prospetto A) allegato al presente accordo va computato, per i servizi esterni, il tempo occorrente per raggiungere dall'Ufficio o Reparto di appartenenza il luogo in cui dovrà svolgersi il servizio e quello per il rientro, nonché le frazioni di tempo necessarie per il completamento dell'orario d'obbligo contrattuale, in relazione ai periodi indicati nel prospetto stesso da destinare alle attività interne che sono diretta conseguenza del servizio effettuato. Qualora si tratti di servizi interni, il personale permane nell'Ufficio cui è addetto per lo svolgimento delle attività di fine turno fino al completamento dell'orario d'obbligo contrattuale.

3. In occasione di eccezionali, imprevedibili ed indilazionabili esigenze operative che richiedono l'immediata modifica delle turnazioni programmate settimanalmente o mensilmente per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le esigenze

stesse, i dirigenti responsabili dispongono gli adeguati turni di servizio, anche in deroga alle fasce orarie di cui ai prospetti A) e B) allegati al presente accordo, informandone preventivamente senza particolari formalità i rappresentanti delle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e fornendo le successive motivazioni scritte.

4. Nei casi in cui non si rende possibile effettuare tutti e quattro i quadranti giornalieri indicati nel prospetto A) allegato al presente accordo, gli orari di inizio e fine dei turni possono essere anticipati o posticipati, per esigenze specifiche, straordinarie e temporanee e per periodi predeterminati, di una o due ore in modo da coprire le fasce orarie nelle quali maggiormente è richiesta la presenza della Polizia di Stato, nel rispetto della normativa vigente in materia di informazione preventiva. Il turno 07/13 potrà essere anticipato di una sola ora ed il turno 19/01 o 19/24 potrà essere posticipato di una sola ora.

Analoga possibilità vale per la turnazione prevista nel prospetto B) allegato al presente accordo, e con la possibilità di anticipare di una sola ora il quadrante 07/14.

In ogni caso, nessuna variazione potrà essere apportata per i quadranti notturni.

5. Il personale che fruisce di riposo settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato, nella giornata precedente a quella del riposo, nei turni 19-01 o 19-24 di cui al comma 1, lettera a).

6. Ferme restando le tipologie di turni previste nel prospetto A) allegato al presente accordo, il cambio dei turni può essere disposto:

- a) su richiesta scritta del personale interessato;
- b) d'ufficio per esigenze di servizio congruamente motivate e per un massimo di 2 volte al mese per ciascun dipendente, fatta eccezione per il

quadrante notturno. Per tale quadrante il cambio del turno potrà essere disposto solo per improvvisa assenza o impedimento del personale in esso impegnato e per non più di una volta al mese.

Il dirigente dovrà, comunque, ripristinare la turnazione originaria non appena possibile.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, per il personale delle Specialità della Polizia di Stato impegnato nei servizi continuativi esterni, al fine di poter disporre di un maggior numero di servizi nei quadranti 07-13 e 13-19, la turnazione di cui al comma 1, previa programmazione settimanale, può essere variata prevedendo uno o più turni nei quadranti 07-13 e 13-19, fatti salvi, in ogni caso, i seguenti criteri:

- il riposo settimanale deve essere effettuato dopo il turno 01/07 ovvero, ove non risulti possibile, dopo il turno 07/13;
- dopo il riposo settimanale deve essere previsto il turno 19/01 ovvero, ove non risulti possibile, il turno 13/19;
- il turno 01/07 deve essere effettuato dopo il turno 07/13;
- tra un turno e l'altro deve intercorrere un intervallo di almeno dodici ore.

Articolo 8
(Servizi non continuativi)

1. I servizi non continuativi possono essere articolati:

a) articolazione in 6 turni settimanali:

a1) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14,10 e 13,50-20, ovvero, in relazione a specifiche esigenze di servizio, sulla fascia oraria 07-19 con turni 07-13,10 e 12,50-19, secondo aliquote fissate dal dirigente responsabile in maniera da assicurare la presenza di personale in entrambi i turni.

a2) con orario 08-14, ovvero, in relazione a specifiche esigenze di servizio, 07-13 (08-13, o 07-12, nella giornata di sabato) integrato da un rientro pomeridiano di 2 ore nella fascia oraria 14-20 (o 13-19);

a3) con orario 08-14,10 o 07,50/14.

b) articolazione in 5 turni settimanali, con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio.

b1) Con orario 08/16,30 con la previsione di un intervallo di un'ora per la consumazione del pasto. Il completamento dell'orario d'obbligo contrattuale si realizza riducendo di mezz'ora uno dei turni settimanali.

b2) Con orario 08/14.00 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio, 07/13 integrata da due rientri di cui uno di quattro ore e l'altro di tre ore. Tra il turno di lavoro antimeridiano ed il rientro pomeridiano deve essere prevista una interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto.

Articolo 9
(Orario flessibile)

1. L'orario flessibile è consentito unicamente per il personale impiegato nei servizi non continuativi con esclusione di quello addetto ai servizi esterni di controllo del territorio.

I dirigenti responsabili degli uffici possono disporre, su richiesta del dipendente, l'applicazione dell'orario flessibile in relazione alle esigenze di servizio, tenendo presente le eventuali situazioni personali e familiari del dipendente.

La flessibilità deve essere programmata settimanalmente e può essere prevista, ove possibile, in 60 minuti, differendo l'orario di entrata o anticipando l'orario di uscita per ciascun turno.

Il recupero dell'ora giornaliera di lavoro non prestato deve avvenire:

- a) nella medesima giornata lavorativa anticipando o differendo di un'ora, rispettivamente, l'orario di entrata o di uscita per ciascun turno;
- b) in un unico turno settimanale di tre ore ovvero di due ore e trenta minuti da collocarsi nella fascia antimeridiana o pomeridiana secondo le modalità stabilite dai dirigenti responsabili in modo da assicurare la continuità del servizio.

G. J. P.

per
Adolfo Cianciulli
per
Salvo
SN

+

Articolo 10
(Reparti Mobili)

1. Per il personale dei Reparti Mobili impiegato nei servizi continuativi e non continuativi, interni ed esterni, vale quanto stabilito negli articoli 7 e 8.
2. L'orario d'obbligo contrattuale del personale dei Reparti Mobili impiegato in servizio di ordine pubblico ha la durata di:
 - a) per i servizi articolati in 6 turni settimanali:
6 ore e 10 minuti continuativi;
 - b) per i servizi articolati in 5 turni settimanali:
7 ore e 18 minuti continuativi.
3. Per i servizi di ordine pubblico connessi ad eventi il cui inizio e termine non sono determinati dall'Amministrazione e la cui durata non è prevedibile, gli orari di inizio e fine dei turni possono essere anticipati o posticipati di un'ora in modo da assicurare l'adeguata copertura degli specifici servizi.
4. Salvo che vi ostino improvvise ed improcrastinabili esigenze di servizio, il personale dei Reparti Mobili ha diritto a che, almeno una volta ogni cinque settimane, il riposo settimanale coincida con la festività domenicale.
5. Ai sensi dell'art.42 del d.P.R. 28/10/85 n.782 l'ordine di servizio viene redatto giornalmente ed esposto all'albo del Reparto entro le ore 13.00 e comunque almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste.
Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura del Reparto da cui dipende.

Articolo 11
(Reparti Volo)

1. Per il personale aeronavigante e per quello addetto al settore tecnico e/o burocratico dei Reparti Volo, l'orario d'obbligo contrattuale può essere articolato:

a) per i servizi articolati in 6 turni settimanali:

nella fascia oraria 07.10-19.20 con turni 7.10-13.20 e 13.10-19.20, ovvero nella fascia oraria 7.30-19.40 con turni 7.30-13.40 e 13.30-19.40.

b) per i servizi articolati in 5 turni settimanali:

nella fascia oraria 07-21 con turni 07-15.30 e 13.30-21.00, secondo le modalità previste dall'art.8, comma 2, lett. b);

2. Fino alla scadenza delle "Effemeridi" potrà farsi ricorso, per le tipologie di turni di servizio previste al comma 1 e per il personale impiegato nei servizi d'allarme disposti dal Dirigente, a prestazioni di lavoro straordinario secondo i criteri indicati nell'art. 13.

3. Nell'ipotesi indicata al comma 1, lettera b), al personale in servizio d'allarme che per esigenze operative fuori Reparto non può consumare il pasto, la relativa ora è compensata col trattamento per lavoro straordinario.

4. Allorquando presso i Reparti Volo il servizio di allarme coprirà l'intera giornata, lo stesso potrà essere articolato oltre che secondo le modalità previste dall'allegata tabella A anche nei turni 7-15.10, 15-23.10, 23-7.10 con la previsione di una

giornata di riposo successiva allo smontante del turno notturno. I turni della fascia antimeridiana e postmeridiana devono prevedere l'interruzione di 1 ora per la consumazione del pasto, a turno, secondo aliquote stabilite dai dirigenti dei Reparti, in modo da assicurare la continuità del servizio, ferma restando la previsione di cui al comma 3. Nelle due ipotesi considerate, il completamento dell'orario d'obbligo settimanale si realizza prevedendo il prolungamento di uno dei turni settimanali di dieci minuti.

5. Il personale che partecipa a servizi d'allarme che coprono l'intera giornata può essere impiegato, nei giorni in cui non è addetto ai servizi stessi, secondo la turnazione di cui al comma 1; in tal caso il raggiungimento dell'orario obbligatorio si realizza riducendo adeguatamente il termine di uno o più turni non di allarme. Si applicano, con gli opportuni adeguamenti, i principi di cui all'art. 7, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

W. De Luca

Articolo 12
(Banda musicale)

1. L'orario di lavoro dei componenti la Banda Musicale della Polizia di Stato può essere articolato:

a) personale orchestrale: prova unica di concertazione dalle ore 08,30 alle ore 10,00 e dalle ore 10,30 alle ore 11,45 con possibilità di accorpare tali periodi ovvero di anticipare o posticipare di 30 minuti o 1 ora gli orari di inizio e fine dei periodi stessi. Le rimanenti ore d'obbligo sono destinate allo studio ed alla preparazione in sede individuale.

b) personale orchestrale addetto permanentemente ad attività di supporto: osserva lo stesso orario del personale della Scuola Tecnica.

2. In caso di impegni esterni, in sede e fuori sede, si considera come servizio, sempre che il trasferimento avvenga in forma collettiva e con mezzi messi a disposizione dell'Amministrazione:

a) il viaggio di trasferimento per il periodo compreso tra la partenza ed il raggiungimento della località ove è previsto lo svolgimento del servizio;

b) il tempo dell'effettiva prestazione musicale;

c) il periodo compreso tra la partenza ed il rientro in sede.

In caso di viaggio di durata inferiore all'orario d'obbligo, il personale rimane reperibile fino a completamento dell'orario d'obbligo giornaliero.

3. Il servizio che si protrae oltre le ore 24.00 e fino alle ore 02.00 è considerato prolungamento dell'orario di lavoro del giorno precedente da retribuire come lavoro straordinario. Per l'ulteriore servizio nella stessa giornata debbono, di norma, intercorrere almeno 8 ore. Qualora il servizio ha termine oltre le ore

02.00, il tempo compreso tra le ore 00.00 e l'orario di fine servizio è considerato servizio per la giornata e l'eventuale impiego nella stessa giornata dà diritto al compenso per lavoro straordinario.

4. Le attività concertistiche in pubblica piazza o in ambienti chiusi, come teatri etc., debbono avere, di norma, la durata massima di 3 ore nella giornata.

Dr. Zucchi

X

TITOLO IV
(CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE
DI TURNI DI LAVORO STRAORDINARIO)

Articolo 13
(Straordinario programmato)

1. Presso gli Uffici, Reparti e Istituti, possono essere programmati turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai dirigenti responsabili di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio.
2. I turni di lavoro straordinario di cui al comma 1 sono stabiliti dal responsabile dell'Ufficio, Reparto o Istituto previa informazione alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e) del medesimo d.P.R. n. 395/1995, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) la programmazione dei turni di lavoro straordinario deve essere predisposta all'inizio di ciascun trimestre in relazione alle prevedibili esigenze collegate all'attività investigativa, al controllo del territorio ed al miglioramento dell'efficienza dei servizi all'utenza, tenuto conto delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascun ufficio, reparto o istituto per prestazioni di lavoro straordinario;
 - b) nei turni di lavoro straordinario i dipendenti da impegnarsi nei singoli programmi devono essere individuati secondo criteri di rotazione;
 - c) tra il turno di lavoro obbligatorio ordinario ed il turno di straordinario programmato deve essere assicurato al personale un intervallo di almeno 60 minuti per la consumazione del pasto ed il recupero delle energie psicofisiche;
 - d) ciascun dipendente non può essere impiegato in

turni di lavoro straordinario programmato per più di 2 volte a settimana e per più di 3 ore per ciascun turno;

- e) i turni di lavoro straordinario sono effettuati, in ogni caso, su base volontaria e sono disposti con formali ordini di servizio.
- f) il personale non può essere impiegato in turni di lavoro straordinario nelle giornate di riposo sia che i turni di servizio siano articolati in sei giorni, che in cinque giorni.

3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, i dirigenti responsabili si incontrano, con cadenza trimestrale, con le segreterie provinciali di cui al comma 2, anche a richiesta delle stesse, per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione dei turni di lavoro straordinario. La data dell'incontro deve essere comunicata almeno dieci giorni prima alle predette Organizzazioni Sindacali, alle quali, su richiesta avanzata non oltre due giorni prima della data dell'incontro, i suddetti dirigenti forniscono, entro due giorni dalla richiesta, adeguate e documentate notizie sulla materia oggetto di confronto.

Qualora in sede di confronto si registri una diversa valutazione da parte delle Organizzazioni Sindacali, queste ultime, tramite le rispettive strutture nazionali, sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, che dovrà concludersi entro 30 giorni.

Nel corso dell'incontro potranno essere esaminati, a richiesta delle OO.SS., gli ordini dei servizi disposti.

J

TITOLO V
(CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE
DI TURNI DI REPERIBILITA')

Articolo 14
(Reperibilità)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.64 della legge 21 aprile 1981 n.121, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità sulla base di turni stabiliti dal dirigente dell'Ufficio, Reparto o Istituto previa informazione alle segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo nazionale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo d.P.R. n. 395/1995, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, da espletarsi, salvo particolari esigenze di servizio, in modo non consecutivo;
- b) la durata del servizio di reperibilità deve corrispondere all'intera giornata (00.00-24.00) con detrazione del turno di lavoro ordinario;
- c) non è possibile collocare giornalmente in reperibilità più del 5% della forza effettiva di ciascun Ufficio, Reparto o Istituto;
- d) i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali e motivati ordini di servizio seguendo un criterio di rotazione fra tutto il personale;
- e) ove non ostino motivate ed improrogabili esigenze di servizio, il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il congedo ordinario ovvero il riposo settimanale;
- f) in caso di chiamata in servizio del dipendente in reperibilità, la prestazione di lavoro non può superare la durata dell'orario ordinario di lavoro e deve essere retribuita come lavoro straordinario, ovvero commutata in riposo compensativo con le

modalità di cui all'articolo 15 fatta salva, in ogni caso, la corresponsione della specifica indennità.

2. All'istituto della reperibilità non può farsi ricorso per i servizi, interni ed esterni, stabilmente organizzati in turni che coprono l'intera giornata.

3. Per il confronto trimestrale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, vale quanto previsto al comma 3 dell'articolo 13.

W. Amore

Stella
gi
Per Amore
gn

TITOLO VI
(CRITERI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DEL
RIPOSO COMPENSATIVO)

Articolo 15
(Riposo compensativo)

1. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario effettuate possono essere commutate in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo e fruits dal dipendente a sua richiesta compatibilmente con le esigenze di servizio.
2. Per il computo di ciascun giorno di riposo compensativo si fa riferimento:
 - a) per i servizi articolati in 6 turni settimanali:
6 ore e 10 minuti;
 - b) per i servizi articolati in 5 turni settimanali:
7 ore e 24 minuti.
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il riposo compensativo è cumulato con il riposo settimanale e con il congedo ordinario.
4. Le prestazioni orarie di lavoro straordinario programmato effettuate e non retribuite per il completo utilizzo del monte ore a disposizione dell'Ufficio, Reparto o Istituto ovvero per il superamento, da parte del dipendente, del limite massimo previsto, sono commutate in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo.
5. Le giornate di riposo compensativo di cui al comma precedente debbono inderogabilmente essere fruita a richiesta dell'interessato e tenuto conto delle

esigenze di servizio, nei tre mesi successivi a quello nel quale sono state maturate. Per la fruizione del riposo nel terzo mese, le richieste devono essere avanzate entro la fine del secondo mese.

6. La fruizione del riposo compensativo di cui al comma quattro deve essere effettuata evitando sperequazioni in presenza di situazioni analoghe. A tal fine la retribuzione dello straordinario programmato, qualora venga superato il monte ore assegnato complessivamente, a ciascun Ufficio, Reparto o Istituto, deve essere effettuata secondo un criterio di proporzionalità.

7. Per il confronto trimestrale di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, vale quanto previsto al comma 3 dell'articolo 13.

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]
Lph
gi
P. J. J. J.
SN

TITOLO VII
(CRITERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE ED ALL'AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE)

Articolo 16
(Formazione e aggiornamento professionale)

1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ciascun dipendente dispone ogni anno di:
 - a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
 - b) 6 giornate lavorative per l'aggiornamento professionale.

2. I dipendenti appartenenti ai ruoli dei sanitari ed ai ruoli tecnici della Polizia di Stato dispongono ogni anno di:
 - a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative connesse alle materie di specifico interesse;
 - b) 6 giornate lavorative per l'aggiornamento professionale nelle materie di specifico interesse.

Nei limiti delle 6 giornate annue disponibili, lo stesso personale può essere autorizzato a partecipare a seminari, convegni o congressi scientifici su materie di specifico interesse.

3. L'addestramento al tiro ed alle tecniche operative e l'aggiornamento professionale, da effettuarsi anche con conferenze e seminari, sono attuati nel rispetto dei programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure previste dall'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. Detti programmi dovranno prevedere corsi di durata non inferiore a tre giorni

consecutivi da dedicare all'aggiornamento professionale in materia di interesse generale, ai quali parteciperà contestualmente, secondo aliquote da stabilire in sede periferica, personale in servizio presso gli uffici della Polizia di Stato presenti nelle singole province. Le residue giornate riservate all'aggiornamento professionale saranno utilizzate per l'approfondimento di specifiche tematiche di settore, secondo i criteri stabiliti dal Direttore Centrale degli Istituti di Istruzione, sentita la Commissione di cui all'art.22 comma 3°, del d.P.R. 31.7.95 n.395, da trattare nell'ambito di ciascun Ufficio. La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione fornirà, anche attraverso le strutture periferiche, i necessari supporti didattici e ad essa dovranno essere comunicati, in via preventiva, i nominativi dei dipendenti incaricati dell'insegnamento.

4. La commissione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, verifica la puntuale attuazione, in ogni provincia, delle attività di addestramento ed aggiornamento professionale, formulando valutazioni sullo stato di applicazione della normativa derivante dal presente accordo e le proposte ritenute necessarie.

Ces. De Luca

Esposito
Ros. Lombardi
gnepi
Sefer

TITOLO VIII
(INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA' GESTIONALI
DEGLI ENTI DI ASSISTENZA DEL PERSONALE)

Articolo 17
(Assistenza del personale)

1. Ferma restando l'esigenza prioritaria di promuovere il necessario incremento delle risorse finanziarie destinate all'assistenza ed ai servizi sociali attraverso l'adozione di ogni iniziativa, anche di natura legislativa, diretta al ripristino dei trasferimenti di risorse dall'Amministrazione al Fondo di Assistenza, le attività di gestione degli enti di assistenza del personale della Polizia di Stato devono essere finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) erogazione di servizi di qualità ad un costo adeguato alle risorse disponibili, ricercando a tal fine le soluzioni più appropriate per ottimizzare i servizi delle gestioni economiche del Fondo di Assistenza, valorizzando le strutture già esistenti ed anche attraverso un maggior ricorso a ditte private;
- b) incremento dei servizi assicurativi mediante la stipula di convenzioni con primarie compagnie nei settori non ancora coperti da tali forme di tutela, ivi compresa quella per i rischi professionali, in modo da offrire al personale la più ampia gamma possibile di garanzie di elevata qualità a prezzi vantaggiosi;
- c) ricerca di soluzioni per facilitare l'acquisto, o la ristrutturazione della prima casa attraverso forme di finanziamento agevolato da parte di istituti di credito o mediante l'individuazione di iniziative innovative da parte del Fondo di Assistenza;

d) individuazione di ogni possibile ulteriore forma di

assistenza ai figli disabili degli operatori di polizia, anche mediante rapporti di collaborazione con organizzazioni esterne all'Amministrazione;

- e) adozione di misure dirette a favorire l'individuazione di opportunità lavorative per i coniugi ed i figli di caduti in servizio e per causa di servizio;
- f) ottimizzazione dei tempi di erogazione dei contributi individuali erogati dal Fondo di Assistenza;
- g) valorizzazione delle forme di tutela previdenziale (Fondi Pensione), anche attraverso l'eventuale diretto coinvolgimento delle rappresentanze del personale.

2. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Fondo di Assistenza definisce le linee di indirizzo delle attività di gestione degli enti di assistenza del personale, tenuto conto degli obiettivi indicati al comma 1. Di tali linee di indirizzo viene data comunicazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, l'Amministrazione indice una volta l'anno, a livello centrale, un incontro con le organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo d.P.R. n. 395/1995 per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalità di attuazione degli indirizzi generali concernenti le attività degli enti di assistenza del personale.

TITOLO IX
(COMPITI E MODALITA' DI DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA)

Articolo 18
(Rappresentanti per la sicurezza)

1. In tutti gli uffici, reparti o istituti dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza aventi autonomia gestionale è eletto il rappresentante per la sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Tra gli uffici con autonomia gestionale non vanno ricompresi, ai fini suddetti i commissariati sezionali nè gli uffici di specialità che siano istituiti presso le sedi compartimentali o zonali. Nelle sedi nelle quali più uffici con autonomia gestionale siano collocati in infrastrutture comuni, il rappresentante per la sicurezza è unico per tutti gli uffici.
2. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è stabilito come segue:
 - a) un rappresentante negli uffici, reparti e istituti fino a 200 dipendenti;
 - b) tre rappresentanti negli uffici, reparti e istituti da 201 a 1000 dipendenti;
 - c) sei rappresentanti negli uffici, reparti e istituti con oltre 1000 dipendenti.
3. I rappresentanti per la sicurezza sono eletti secondo le modalità e le procedure che saranno successivamente stabilite tra le parti firmatarie del presente accordo e durano in carica tre anni.

- Loph*
4. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti
- Sc. Am. Pires*

per la sicurezza utilizzano appositi permessi retribuiti pari a 76 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art.19 citato, il predetto monte ore non viene utilizzato e l'attività è considerata tempo di lavoro.

5. Il diritto d'accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto della esigenza di servizio e con le limitazioni previste dalle leggi.

Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al capo dell'Ufficio, Reparto o Istituto le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.

6. La consultazione del rappresentante per la sicurezza, nei casi indicati dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, deve svolgersi in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di esprimere opinioni e formulare proposte sull'oggetto delle consultazioni.

Il verbale delle consultazioni deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza e deve essere da questi sottoscritto.

7. I rappresentanti per la sicurezza hanno diritto alla formazione secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 626/94 con onere a carico dell'Amministrazione e, a tal fine, utilizzano permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.

Il programma base di formazione avrà una durata di 38 ore e comprenderà:

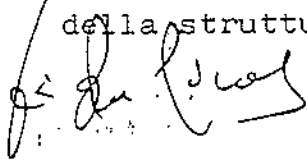
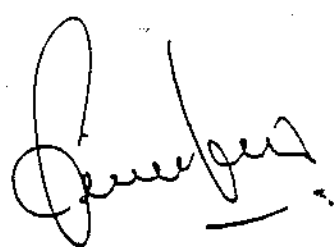
- conoscenze generali sugli obblighi previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di precauzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime delle comunicazioni.

La formazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà integrata in caso di innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale.

8. Le riunioni periodiche previste dall'art. 11 comma 1, del d. lgs. 626/94 sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso e su ordine del giorno scritto.

9. Il rappresentante per la sicurezza può essere autorizzato all'utilizzo di strumenti in disponibilità della struttura.


SN 9/1 

TITOLO X
(ACCORDO NAZIONALE QUADRO - VERIFICA,
SOLUZIONE DEI CONTRASTI INTERPRETATIVI)

Articolo 19
(Verifica)

1. Al fine di assicurare la necessaria omogeneità nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo, l'Amministrazione indice, almeno una volta l'anno, a livello centrale, un apposito incontro con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 per un confronto sullo stato di attuazione dell'accordo stesso.

fr. de l'ing

Articolo 20
(Soluzione dei contrasti interpretativi)

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale, da parte di una o più Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, può essere formulata all'Amministrazione centrale richiesta scritta di esame della questione controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale è data comunicazione anche alle altre organizzazioni sindacali non richiedenti. L'Amministrazione, nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta, convoca l'organizzazione o le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'Amministrazione formula motivata risposta alla questione controversa, dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il predetto d.P.R. n. 395/1995.

[Handwritten signature]

Giuseppe Napolitano

Antonio Di Pietro

Giuseppe Napolitano

- 34 -

Giuseppe Napolitano

Giuseppe Napolitano

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

P R O S P E T T O A

SCHEMA DEI SERVIZI CONTINUATIVI ARTICOLATI SU SEI TURNI SETTIMANALI

SETTIMANA	GIORNO	A	B	C	D	E
1 ^a	L	01>07	07>13	13>19	19>01	GIORNO LIBERO
	M	ADD.AGG.PROF.	01>07	07>13	13>19	19>01
	M	19>01	RS	01>07	07>13	13>19
	G	13>19 (39h18m)	19>01 (39h18m)	RS (39h18m)	01>07 (39h18m)	07>13 (32h45m)
	V	07>13	13>19	19>01	RS	01>07
	S	01>07	07>13	13>19	19>01	RS
	O	RS	01>07	07>13	13>19	19>01
2 ^a	L	19>01	GIORNO LIBERO	01>07	07>13	13>19
	M	13>19	19>01	ADD.AGG.PROF.	01>07	07>13
	M	07>13	13>19	19>01	RS	01>07
	G	01>07 (39h18m)	07>13 (32h45m)	13>19 (39h18m)	19>01 (39h18m)	RS (39h18m)
	V	RS	01>07	07>13	13>19	19>01
	S	19>01	RS	01>07	07>13	13>19
	O	13>19	19>01	RS	01>07	07>13
3 ^a	L	07>13	13>19	19>01	GIORNO LIBERO	01>07
	M	01>07	07>13	13>19	19>01	ADD.AGG.PROF.
	M	RS	01>07	07>13	13>19	19>01
	G	19>01 (39h18m)	RS (39h18m)	01>07 (39h18m)	07>13 (32h45m)	13>19 (39h18m)
	V	13>19	19>01	RS	01>07	07>13
	S	07>13	13>19	19>01	RS	01>07
	O	01>07	07>13	13>19	19>01	RS
4 ^a	L	GIORNO LIBERO	01>07	07>13	13>19	19>01
	M	19>01	ADD.AGG.PROF.	01>07	07>13	13>19
	M	13>19	19>01	RS	01>07	07>13
	G	07>13 (32h45m)	13>19 (39h18m)	19>01 (39h18m)	RS (39h18m)	01>07 (39h18m)
	V	01>07	07>13	13>19	19>01	RS
	S	RS	01>07	07>13	13>19	19>01
	O	19>01	RS	01>07	07>13	13>19
5 ^a	L	13>19	19>01	GIORNO LIBERO	01>07	07>13
	M	07>13	13>19	19>01	ADD.AGG.PROF.	01>07
	M	01>07	07>13	13>19	19>01	RS
	G	RS (39h18m)	01>07 (39h18m)	07>13 (32h45m)	13>19 (39h18m)	19>01 (39h18m)
	V	19>01	RS	01>07	07>13	13>19
	S	13>19	19>01	RS	01>07	07>13
	O	07>13	13>19	19>01	RS	01>07

NOTE:

Il completamento dell'orario d'obbligo si realizza nell'arco delle cinque settimane aggiungendo ad ogni turno

P R O S P E T T O 8

SCHEMA DEI SERVIZI CONTINUATIVI ARTICOLATI SU CINQUE GIORNI SETTIMANALI

SETTIMANA	GIORNO	A	B	C	D	E
1 ^a	L	22>07	09>14	14>22	07>13	ADD.AGG.PROF.
	M	R	22>07	08>14	14>22	07>14
	M	R	R	22>07	07>14	14>22
	G	14>22 (38 ore)	R (38 ore)	R (38 ore)	22>07 (38 ore)	07>14 (38 ore)
	V	07>14	14>22	R	R	22>07
	S	22>07	07>14	14>22	R	R
	O	GL	22>07	07>14	14>22	R
2 ^a	L	07>13	ADD.AGG.PROF.	22>07	09>14	14>22
	M	14>22	07>14	R	22>07	08>14
	M	07>14	14>22	R	R	22>07
	G	22>07 (38 ore)	07>14 (38 ore)	14>22 (38 ore)	R (38 ore)	R (38 ore)
	V	R	22>07	07>14	14>22	R
	S	R	R	22>07	07>14	14>22
	O	14>22	R	GL	22>07	07>14
3 ^a	L	09>14	14>22	07>13	ADD.AGG.PROF.	22>07
	M	22>07	08>14	14>22	07>14	R
	M	R	22>07	07>14	14>22	R
	G	R (38 ore)	R (38 ore)	22>07 (38 ore)	07>14 (38 ore)	14>22 (38 ore)
	V	14>22	R	R	22>07	07>14
	S	07>14	14>22	R	R	22>07
	O	22>07	07>14	14>22	R	GL
4 ^a	L	ADD.AGG.PROF.	22>07	09>14	14>22	07>13
	M	07>14	R	22>07	08>14	14>22
	M	14>22	R	R	22>07	07>14
	G	07>14 (38 ore)	14>22 (38 ore)	R (38 ore)	R (38 ore)	22>07 (38 ore)
	V	22>07	07>14	14>22	R	R
	S	R	22>07	07>14	14>22	R
	O	R	GL	22>07	07>14	14>22
5 ^a	L	14>22	07>13	ADD.AGG.PROF.	22>07	09>14
	M	08>14	14>22	07>14	R	22>07
	M	22>07	07>14	14>22	R	R
	G	R (38 ore)	22>07 (38 ore)	07>14 (38 ore)	14>22 (38 ore)	R (38 ore)
	V	R	R	22>07	07>14	14>22
	S	14>22	R	R	22>07	07>14
	O	07>14	14>22	R	GL	22>07

NOTE:

Per l'addestramento e l'aggiornamento professionale deve prevedersi un turno di sette ore.

PROSPETTO B

SCHEMA DEI SERVIZI CONTINUATIVI ARTICOLATI SU CINQUE TURNI SETTIMANALI

SETTIMANA	GIORNO	A	B	C	D	E
1^	Lunedì	22/07	08/14	14/22	07/13	R
	Martedì	R	22/07	ADD.AGG.PROF	14/22	07/14
	Mercoledì	R	R	22/07	07/14	14/22
	Giovedì	14/22	R	R	22/07	07/14
	Venerdì	07/14	14/22	R	R	22/07
	Sabato	22/07	07/14	14/22	R	R
	Domenica	R (CL)	22/07	07/14	14/22	R
2^	Lunedì	07/13	R	22/07	08/14	14/22
	Martedì	14/22	07/14	R	22/07	ADD.AGG.PROF
	Mercoledì	07/14	14/22	R	R	22/07
	Giovedì	22/07	07/14	14/22	R	R
	Venerdì	R	22/07	07/14	14/22	R
	Sabato	R	R	22/07	07/14	14/22
	Domenica	14/22	R	R	22/07	07/14
3^	Lunedì	08/14	14/22	07/13	R	22/07
	Martedì	22/07	ADD.AGG.PROF	14/22	07/14	R
	Mercoledì	R	22/07	07/14	14/22	R
	Giovedì	R	R	22/07	07/14	14/22
	Venerdì	14/22	R	R	22/07	07/14
	Sabato	07/14	14/22	R	R	22/07
	Domenica	22/07	07/14	14/22	R	R
4^	Lunedì	R	22/07	08/14	14/22	07/13
	Martedì	07/14	R	22/07	ADD.AGG.PROF	14/22
	Mercoledì	14/22	R	R	22/07	07/14
	Giovedì	07/14	14/22	R	R	22/07
	Venerdì	22/07	07/14	14/22	R	R
	Sabato	R	22/07	07/14	14/22	R
	Domenica	R	R	22/07	07/14	14/22
5^	Lunedì	14/22	07/13	R	22/07	08/14
	Martedì	ADD.AGG.PROF	14/22	07/14	R	22/07
	Mercoledì	22/07	07/14	14/22	R	R
	Giovedì	R	22/07	07/14	14/22	R
	Venerdì	R	R	22/07	07/14	14/22
	Sabato	14/22	R	R	22/07	07/14
	Domenica	07/14	14/22	R	R	22/07